

1. Si chiede di chiarire, in relazione al comunicato dal Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020, se gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità;
2. Si chiede di confermare che è sufficiente in fase di offerta trasmettere i documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, esclusivamente tramite il portale di gara e che solo successivamente, in caso di aggiudicazione e/o verifica, occorrerà trasmetterli utilizzando la banca dati AVCPass;
3. In riferimento alla risposta al quesito, già posto da altro operatore economico, in relazione al contratto preliminare (richiesto nel solo All. 6 e non già nella lex specialis di gara), si chiede di ammettere la sola dichiarazione di impegno senza null'altro aggiungere (copia del contratto preliminare) ciò in considerazione del fatto che gli operatori economici già si impegnano ad acquisirlo rendendo la dichiarazione inserita nell'Allegato 6 ed anche in considerazione dei tempi intercorrenti tra la scadenza del bando alla eventuale consegna dei servizi;
4. Si chiede se per la raccolta del rifiuto indifferenziato sia possibile fornire alle utenze contenitori rigidi dotati di Tag Rfid in luogo di sacchi di plastica con TAG al fine di garantire un maggior decoro urbano e minori possibilità di evasione da parte degli utenti

RISPOSTA

1. Il medesimo comunicato del presidente dell'Anac del 20 maggio 2020 di cui al link seguente <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=7794> stabilisce che per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta. Il Bando di gara è stato pubblicato il 3 aprile 2020.
2. La comprova dei requisiti sarà fornita dalla documentazione indicata nel disciplinare di gara, da inserire nel sistema AVCPass come specificato nello stesso disciplinare e da rendere disponibili al momento della verifica dei requisiti da parte dell'Ente.
3. **il disciplinare di gara prevede al punto 15.1 - III dichiarazioni sostitutive - 4) (Modulo 6)**
di possedere (locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) il cantiere conforme alle prescrizioni dell'art. 33 del C.S.A, [il concorrente dovrà indicare l'ubicazione del cantiere, la distanza, gli identificativi catastali ed allegare copia del titolo attestante il possesso del cantiere (locazione, comodato o altro titolo probante) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dal verbale di consegna del servizio ed allega copia del contratto preliminare;
4. Per quanto riguarda il rifiuto residuo, l'operatore non potrà proporre come miglioria l'uso di contenitori rigidi dotati di Tag Rfid di volumetria inferiore ai 70 litri previsti quale requisito minimo nell'allegato 2 del DTP. In particolare, non risulterebbe per nulla migliorativa sia per quanto riguarda un presunto maggior decoro urbano sia per le supposte minori possibilità di evasione da parte degli utenti un eventuale proposta di dotare tutte le utenze domestiche di mastelli da 40 litri anziché dei sacchi semitrasparenti da 70 litri con transponder UHF. Questa scelta innanzitutto riduce la volumetria di progetto di più del 40%, con un potenziale aumento del numero di esposizioni del rifiuto residuo, esponendo il Comune al rischio di un aumento dei costi per il maggior numero di esposizione del rifiuto residuo ed al rischio dell'utilizzo di sacchetti non semitrasparenti in aggiunta o sopra al mastello. Con tale variante operativa si modifica anche la modalità di tracciamento dei conferimenti dell'utenza: si passa da sacchi con tag UHF identificati in modo ridondante sia da un'antenna posta sul mezzo ed anche con dispositivi portatili forniti

agli operatori a mastelli che, in base ad esperienze ormai consolidate, possono essere identificati in larga misura solo da sistemi portatili in dotazione agli operatori che possano anche dimenticare di utilizzarli o utilizzarli impropriamente. Va inoltre evidenziato che è prassi assai diffusa da parte degli operatori il semplice ritiro della busta contenuta nel mastello al fine di non dover perdere tempo nell'attività di sollevamento del mastello e di trasporto dello stesso vicino all'antenna posta sull'automezzo di raccolta. Con questa pratica il dato del trasponder del mastello non viene rilevato e quindi il Comune rischia di erogare un servizio che però non può essere conteggiato ai fini della determinazione della TARI o tariffa puntuale con grave rischio di mancati introiti tariffari.

76-Ingresso/MT/1

Data protocollo 20/07/2020

Si chiede conferma che in questa fase è sufficiente presentare, in sostituzione del contratto preliminare, una dichiarazione di impegno del locatore debitamente sottoscritta dal locatario

RISPOSTA

il disciplinare di gara prevede al punto 15.1 - III dichiarazioni sostitutive - 4) (Modulo 6)

di possedere (locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) il cantiere conforme alle prescrizioni dell'art. 33 del C.S.A, [il concorrente dovrà indicare l'ubicazione del cantiere, la distanza, gli identificativi catastali ed allegare copia del titolo attestante il possesso del cantiere (locazione, comodato o altro titolo probante) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo definitivo entro 6 mesi dal verbale di consegna del servizio ed allega copia del contratto preliminare;

77-Ingresso/MT/1

Data protocollo 23/07/2020

In merito al costo della manodopera dichiarato a pagina 6 del Disciplinare di Gara, pari a € 1.715.092,51, ribadito a pagina 46 del CSA, si riportano le seguenti osservazioni. Da una stima dei costi annuali da tabelle FISE (marzo 2019), moltiplicati per le unità lavorative in forza (pari a n° 35), si ottiene un costo della manodopera pari a € 1.416.830,89. Di contro, il costo del personale stimato dalla S.A. (€ 1.715.092,51) corrisponde a circa 40 unità lavorative. Ed anche aggiungendo il costo degli stagionali, non si raggiungerebbe il 1.715.092,51€. Si chiede, pertanto, di chiarire come è stato determinato il costo di 1.715.092,51€ e a quante unità equivalenti corrisponde.

RISPOSTA

Il quesito posto trova risposta a pagina 46 del CSA da cui si rileva che il costo complessivo del personale considera, a soddisfo delle ore lavorative complessive e delle relative attività contemplate nel Piano Industriale, l'impiego di n.32 operatori e n.3 impiegati amministrativi a tempo pieno (38 ore settimanali) oltre n.8 operatori da utilizzare a tempo pieno durante i tre mesi estivi. Detto costo pari, a regime, ad € 1.715.092,51 è comprensivo di utile e spese generali.

In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera b) del disciplinare di gara, premesso che la scrivente è in possesso dei seguenti requisiti: Gestione regolare e con buon esito, nel triennio 2017, 2018 e 2019, di almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti; Gestione regolare e con buon esito, nel periodo dal 21/02/2019 a tutt'oggi, di un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un comune con popolazione residente alla data del 31/12/2019 non inferiore a 15.000 abitanti, avendo raggiunto l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60%; In considerazione del principio espresso dall'Anac con parere di precontenzioso n. 3 dell'11 gennaio 2017 (ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa con sentenza n. 3285/2015 del Consiglio di Stato), al fine del puntuale rispetto della massima concorrenzialità e partecipazione, in materia di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lett. c, C.c.p.), il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincidente necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico- finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b, C.c.p., in rapporto al successivo comma 4), da intendersi pertanto come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare. Pertanto, si chiede di voler confermare se i requisiti posseduti della scrivente siano sufficienti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

RISPOSTA

Il disciplinare di gara precisa che il requisito su cui l'operatore economico richiede di accettare una interpretazione diversa e maggiormente estensiva si intende soddisfatto se l'operatore economico ha gestito a favore di un Comune e/o Unioni di Comuni, anche solo per un anno del triennio, che alla data del 31/12/2019 sia caratterizzato da una popolazione almeno pari a 15.000 abitanti e da un risultato della raccolta differenziata non inferiore al 60% almeno in un anno nel triennio 2017, 2018 e 2019.

In specifico si ritiene che l'unico soggetto qualificato a poter “*confermare se i requisiti posseduti della scrivente siano sufficienti ai fini della partecipazione alla procedura di gara*” sia la commissione di gara che potrà valutare la documentazione che verrà presentata.